

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Prot. N. _____

Del 23.11.2017

Oggetto: Attuazione della disciplina dettata dagli articoli 40 e 40bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria sulla ipotesi di accordo annuale relativo al Contratto integrativo economico per l'anno 2017.

Premessa

Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che:

- ⇒ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. *(Comma 3-bis)*
- ⇒ A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. *(Comma 3-sexies)*

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che tutti gli enti devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- > a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- > a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- > a fornire al *cittadino / utente*, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 4 del CCNL 1 aprile 1999 prevede che in ciascun Ente la parte pubblica e la parte sindacale procedono alla stipula del contratto decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 e nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 17 dello stesso CCNL.

Con deliberazione n. 119 del 26.10.2017, la Giunta comunale ha inviato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) , determinando, altresì, il fondo per l'anno 2017.

Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999, in data 07.11.2017 la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 per il personale non dirigente.

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

- ✓ art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ artt. 15 e 17 del CCNL sottoscritto il 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali;
- ✓ artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali;
- ✓ art. 9, comma 2bis, del D. L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, integrato con le disposizioni dettate dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, la determinazione del predetto fondo è stata effettuata nel rispetto delle direttive fornite con la Circolare n. 20 del 08.05.2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- ✓ art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, nel senso che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ✓ art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Con la sottoscrizione dell'ipotesi di CDI in esame, si è preso atto dei nuovi criteri per la differenziazione delle valutazioni introdotti dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. 27.10.2009, come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 25.05.2017, n. 75. A riguardo, si precisa che le parti hanno concordato che l'erogazione dei compensi correlati alla produttività individuale e collettiva si attua nel rispetto del sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 63 del 28/02/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di necessaria selettività e valorizzazione del merito sanciti dal d.lgs. n. 150/2009.

Lo schema di **relazione illustrativa** è composto da due distinti moduli, così articolati:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Data di sottoscrizione	⇒ in data 07.11.2017, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate con relativa disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse.
Periodo temporale di vigenza	⇒ l'ipotesi di accordo afferisce le modalità di utilizzo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, che, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 4, comma 1, dello stesso CCNL, sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale. (<i>Contratto integrativo economico per l'anno 2017</i>).
Composizione della delegazione trattante	<p>Per l'Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla Delegazione Trattante di parte pubblica, così composta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dott.ssa Olimpia Feliciello Responsabile del Settore Affari Generali - Presidente; 2. dott. Salvatore Izzo, Responsabile del Servizio Finanziario – componente; 3. dott.ssa Liotto M.Clotilde Comandante P.L. 4. Ing. Gallo Giorgio, Responsabile del Settore Tecnico <p>La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla RSU Aziendale e dalle seguenti organizzazioni sindacali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. CGIL – FP Feliciello M. presente alla trattativa b. CISL – FPS Pagano V. Presente alla trattativa c. UIL – FPL Russo M. Presente alla trattativa d. CSA Regioni e A.L. Matrullo L. Presente alla trattativa e. DICCAP Bello A. Presente alla trattativa <p>Al termine della fase negoziale, l'ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalla RSU Aziendale e dalle OO.SS. Territoriali presenti.</p>
Soggetti destinatari	Il presente contratto integrativo economico si applica al personale inquadrato nelle categorie professionali di cui al CCNL 31.03.1999 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - esclusi i dipendenti appartenenti all'area delle posizioni organizzative.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Il contratto integrativo economico ha disciplinato esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017. In particolare, sono state trattate le seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi; i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a); c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere d), e), f), i); d) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>Con nota prot. N. 9688 del 23/11/2017, il Presidente della Delegazione trattante ha trasmesso la presente <i>“Relazione illustrativa”</i> e la <i>“Relazione tecnico-finanziaria”</i> al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, in base a quanto disciplinato dall'art. dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. N. 10251 del 11/12/2017, ha trasmesso l'attestazione di compatibilità dei costi della suddetta ipotesi di contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con delibera di Giunta comunale n. 96 del 29/06/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</p> <p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015/2017 è stato adottato con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 13/02/2017.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013.</p>
Eventuali osservazioni		<p>In conformità a quanto stabilito dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009, il Comune di Boscotrecase si è dotato dell'”Nucleo di Valutazione” deputato allo svolgimento delle funzioni previste dal medesimo art. 14, con particolare riferimento alla valutazione del personale con funzioni dirigenziali e al controllo strategico, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 08.03.2012.</p>

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, la contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali e devono

rispettare limiti e materie in essi previsti. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie, descritti nella stessa circolare.

In particolare, per quanto attiene al *contratto integrativo normativo* (c.d. articolato), con il quale si definiscono le regole generali concordate in sede integrativa riferite ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello, si rileva che nel nostro Ente tale tipologia contrattuale è stata definita in data 13.06.2005 a valere per la tornata contrattuale 2002-2004. Negli anni successivi, sono stati stipulati gli accordi annuali per regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D.lgs. 150/2009, gli enti del comparto sono obbligati all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nello specifico i contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e in caso di mancato adeguamento cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno ulteriormente applicabili.

Tenuto conto che, a partire dall'anno 2010, la contrattazione nazionale è rimasta bloccata per effetto dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, questo Ente ha ritenuto opportuno non procedere all'avvio di una sessione negoziale per la stipula di un nuovo *contratto decentrato integrativo normativo*, in quanto risulta evidente che solo dopo la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro di livello nazionale, sarà possibile redigere una piattaforma contrattuale in grado di recepire le profonde innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai nuovi strumenti di incentivazione previsti dal TITOLO III, rubricato "MERITO E PREMI".

Atteso, pertanto, che il *contratto decentrato normativo* è abrogato, la Delegazione trattante annualmente procede alla sottoscrizione di un *Contratto integrativo economico*, con il quale vengono disciplinate esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione delle disposizioni inserite nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Nella seduta del 07.11.2017, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il *contratto integrativo economico anno 2017* per il personale non dirigente.

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. Di seguito vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Con il primo articolo viene specificato che il contratto è destinato a regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

Art. 2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

Con il presente articolo viene recepita a livello locale la speciale disciplina recata dall'art. 64 del D.lgs. n. 165/2001, in base alla quale, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della disposizione contrattuale.

Art. 3 – Lavoro straordinario

Con il presente articolo viene richiamata la disciplina contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro straordinario, alla quale i responsabili di servizio devono attenersi per il corretto utilizzo del fondo disponibile per tale istituto. A tal fine viene riportato l'importo destinato al fondo negli anni precedenti quantificato in € 7.303,34.

Art. 4 – Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

Con il presente articolo vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999. Al fine di fornire un quadro esaustivo delle modalità di costituzione del fondo, si è ritenuto utile avvalersi della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) **“risorse decentrate stabili”**, utilizzando le voci riportate al comma 2, che ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- b) **“risorse decentrate variabili”**, utilizzando le voci indicate dal comma 3, che comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

In particolare, relativamente alle risorse stabili sono state redatte n. 2 tabelle che riportano i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie nei fondi per la contrattazione decentrata, così distinte:

- 1) **Tabella A**, recante la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi, nella quale vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL sottoscritto il 1.4.1999, che rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa. Lo stesso è integrato dalla disciplina recata dai successivi contratti collettivi nazionali.
- 2) **Tabella B** riportante alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 31, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della **Tabella A**;

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017	
RISORSE STABILI TABELLA A	€ 246.013,70
RISORSE STABILI TABELLA B	€ 70.294,91
RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 316.308,61

Art. 5 – Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili

Il presente articolo illustra le modalità applicative per la riduzione del fondo delle risorse stabili relativi al salario accessorio del personale ATA trasferito nei ruoli dello Stato a partire dal 01.01.2000, quantificate in rapporto agli importi utilizzati con la CDI per l'anno 1999 per il personale trasferito, e degli importi relativi al finanziamento dei profili professionali nel nuovo sistema di classificazione in base a specifiche disposizioni contrattuali di cui all'art. 7 del CCNL del 31/03/1999.

In ossequio alle succitate disposizioni, il fondo delle risorse stabili viene rideterminato, come risultante dal seguente prospetto.

RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 316.308,61
Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili per il trasferimento del personale ATA	€ 3.209,68
Finanziamento di particolari profili professionali nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 7 del CCNL del 31/03/1999	€ 3.859,98
RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI	€ 309.238,95

Art. 6 – Riduzione del fondo ex art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147.

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che prevede misure di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento alle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche. Con l'emanazione della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, il legislatore, attraverso il comma 456 dell'unico articolo, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto della disciplina innanzi indicata.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni, l'Ente si è avvalso delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 20 del 08/05/2015, con la quale ha fornito le istruzioni applicative in merito alla normativa innanzi richiamata. Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014, sottoscritto nella Delegazione trattante del 18.12.2014, si rileva che le riduzioni operate in base alla disciplina innanzi richiamata sono state quantificate come risulta dal prospetto di seguito riportato.

RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	
RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 309.238,95
Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili ex art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147	€ 43.894,19
RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI	€ 265.344,76

Art. 7 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina indicata dal comma 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti nazionali vigenti.

Con il presente articolo vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili attraverso la redazione di n. 2 tabelle, così distinte:

- 1) **Tabella C**, recante la costituzione del fondo delle risorse che assumono caratteristiche di eventualità e di variabilità e che annualmente devono essere verificate dall'organo politico di governo al quale spetta l'onere di valutare l'entità delle risorse da inserire nel fondo, individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse finanziarie secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL del 01.04.1999.

- 2) **Tabella D**, con la quale viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse relativa agli incrementi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale di cui al comma 1 – lettera k) del succitato art. 15 del CCNL 01.04.1999.

In seguito all'applicazione della predetta disciplina, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017 viene così quantificato.

RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	
RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 265.344,76
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 25.089,82
FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE	€ 290.434,58

Art. 8 – Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni, l'Ente si è avvalso delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 23.03.2016, dalla quale si evince che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento. Atteso che la formulazione della nuova norma impone la determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, che rappresenta il limite invalicabile per gli anni futuri, si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011 e dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia con la delibera n. 58 del 12.07.2011 con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione.

Inoltre si rende necessario prendere in considerazione la delibera n. 7 del 06.04.2017 della Corte dei Conti Sezioni Autonomie che, da ultimo, ha precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

In ossequio alla disciplina innanzi descritta, si precisa che, in base a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con il parere n. 26 del 21.10.2014, nei comuni privi di dirigenza, le risorse prelevate dal bilancio per il finanziamento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sul contenimento della spesa destinata alla C.D.I.

Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2017, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Fondo retribuzione di posizione	Voci da escludere	Riduzione ex art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015	Fondo da considerare per la riduzione
€ 306.259,33	€ 50.000,00	€ 8.496,34	€ 17.726,30	€ 330.036,69

Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2017 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016.

Totale fondo risorse decentrate 2017	Fondo retribuzione di posizione	Voci da escludere	Fondo da considerare per la riduzione	Riduzione ex art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017
€ 290.434,58	€ 52.708,00	€ 11.115,76	€ 332.026,82	€ 1.990,13

In conclusione, il fondo delle risorse decentrate da utilizzare per la C.D.I. anno 2017, comprensivo delle somme non soggette a riduzione, è rideterminato nell'importo di € 288.444,45.

Art. 9 – Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”

Con il presente articolo, vengono individuate le risorse necessarie al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti:

1. per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2016 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999;
2. per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2017. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004;

RIFERIMENTI NORMATIVI	Importo
Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 168.183,64
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 30.333,76
TOTALE	€ 198.517,40

Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle “risorse decentrate stabili”.

Art. 10 – Utilizzo del fondo delle “Risorse decentrate variabili”

Nel presente articolo sono riportati i prospetti recanti i singoli fondi per il finanziamento degli istituti demandati alla contrattazione integrativa.

Atteso che, a seguito decurtazione degli importi come indicati nel prospetto riportato all'art. 6 e all'art. 8 del CCDI, il fondo delle risorse decentrate disponibile per la contrattazione decentrata anno 2017 ammonta ad € 89.927,06, si è proceduto prioritariamente ad escludere quelle somme che hanno una destinazione vincolata, così distinte:

- ⇒ fondo di € 5.000,00, che, in base ad una specifica direttiva della Giunta comunale, è stato destinato al finanziamento di progetti obiettivi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della produttività del Servizio di Polizia Locale, mediante finanziamento delle quote correlate alle maggiori entrate dei proventi delle sanzioni per violazioni previste dall'art. 208 – Codice della strada;
- ⇒ fondo con una somma presunta di € 1.000,00, finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori che sarà finanziata con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.
- ⇒ le risorse per la corresponsione degli istituti c.d. “ristorativi” previsti dal comma 2 - lettere d) – f) e i) dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999, per un importo di € 44.080,00 è stato utilizzato dalla Delegazione trattante per il finanziamento degli istituti contrattuali, le cui modalità di ripartizione e i criteri generali per l'individuazione degli aventi diritto, illustrati in dettaglio nel successivo articolo.

La restante somma pari ad **€ 39.847,06** viene utilizzata per il finanziamento della produttività individuale e collettiva, in base alla disciplina indicata al **punto 7.** dell'articolo successivo.

Art. 11 – Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "Risorse decentrate variabili"

Il presente articolo ripercorre ogni istituto contrattuale finanziato a livello decentrato, illustrandone in modo dettagliato i contenuti e gli eventuali elementi necessari all'individuazione circa il possesso dei requisiti per l'assegnazione delle quote al personale avente diritto.

Punto 1. – Indennità di turnazione

Fonte contrattuale: art. 22 del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

Viene riportata una sintesi della disciplina dettata dall'art. 22 del CCNL 14.09.2000 per la gestione della turnazione per il Servizio di Polizia Locale che prevede un orario di servizio giornaliero con durata pari a 12 ore e consiste in una rotazione del personale con prestazione lavorativa in orario antimeridiano e pomeridiano. **Risorse utilizzate € 30.000,00.**

Punto 2. – Indennità di reperibilità

Fonte contrattuale: art. 23 del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

Viene riportata una sintesi della disciplina dettata dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000 per la gestione del servizio di pronta reperibilità, istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili. **Risorse utilizzate € 5.500,00.**

Punto 3. – Indennità Maneggio valori

Fonte contrattuale: art. 36 del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

Vengono illustrati le modalità di attribuzione dell'indennità maneggio valori, di cui all'art. 36 del CCNL del 14.09.2000. Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori. La quota giornaliera, pari ad € 1,55, è assegnata per l'effettiva presenza in servizio. **Risorse utilizzate € 1.380,00.**

Punto 4. – Indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno

Fonte contrattuale: art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

Si riporta la disciplina per l'attribuzione dell'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno, corrisposta al personale che svolge parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20% e in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%. **Risorse utilizzate € 3.200,00**

Punto 5. – Indennità per particolari e specifiche responsabilità

Fonte contrattuale: art. 17, comma 2 - lettera f), del CCNL 01.04.1999

Viene riportata la disciplina per l'attribuzione dei compensi correlati a specifiche responsabilità, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999, al personale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.

Atteso che la contrattazione nazionale indica la misura dei compensi in un importo non superiore ad €

2.500,00 annui lordi e in assenza di una disciplina specifica di definizione del concetto di "responsabilità", la Delegazione trattante ha proceduto all'individuazione degli elementi fondamentali da considerare nella definizione delle particolari responsabilità e le circostanze legittimanti l'erogazione del compenso, definendo i criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto. **Risorse utilizzate € 2.000,00.**

Punto 6. – Compensi per specifiche funzioni di responsabilità

Fonte contrattuale: art. 17, comma 2 - lettera i), del CCNL 01.04.1999

L'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999 è finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti.

La richiamata normativa contrattuale individua formalmente i profili professionali e i compiti che legittimano l'erogazione del compenso che non può essere superiore a € 300,00 annui lordi. La contrattazione decentrata ha individuato i profili professionali presenti nell'Ente e che corrispondono alle funzioni richieste dalla citata disposizione contrattuale. **Risorse utilizzate € 2.000,00.**

Punto 7.1 – Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Fonte contrattuale: art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/04/99, art. 37 del CCNL 22.01.2004 e art. 4, comma 2, del D.Lgs 150/2009

Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi sono determinate per differenza tra il totale delle risorse complessive stabilite per l'anno 2017 e il totale delle risorse utilizzate per remunerare gli istituti contrattuali, come previsto dall'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 e successivi contratti di lavoro.

Per l'anno 2017 una quota del trattamento accessorio variabile, quantificata in **€ 39.847,06**, è destinata al fondo correlato alla corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Il fondo è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente, attraverso la realizzazione di progetti obiettivi, piani di lavoro ed altre iniziative finalizzate al conseguimento di un più alto livello di efficienza ed efficacia dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, che comportino un impegno notevole da parte dei dipendenti coinvolti.

Punto 7.2 – Fondo per il finanziamento delle attività di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Fonte contrattuale: art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/99 e art. 208, comma 5bis, del D. Lgs 285/1992.

In base ad una specifica direttiva della Giunta comunale, il fondo della produttività e per il miglioramento dei servizi è stato incrementato con una somma pari a **€ 5.000,00**, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, mediante finanziamento delle quote correlate alle maggiori entrate in misura pari ad un quarto dei proventi delle sanzioni per violazioni previste dall'art. 208 – Codice della strada.

Il fondo è destinato al finanziamento di progetti obiettivi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della produttività del Servizio di Polizia Locale, da redigere a cura del Responsabile del servizio, con particolare riferimento al potenziamento:

- > delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- > potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- > dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada;

Nel rispetto della richiamata disciplina contrattuale, l'utilizzo di tali risorse può realizzarsi qualora si siano verificate le condizioni di seguito descritte, oggettivamente documentate.

- 1) Definizione di un progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, secondo le linee programmatiche indicate dall'Amministrazione comunale.
- 2) Innalzamento della qualità o quantità dei servizi del servizio controllo e sicurezza sul territorio, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza.
- 3) La relazione deve evidenziare, altresì, il ruolo fondamentale che ha il personale nel conseguimento dei risultati e che siano stati ottenuti grazie ad un maggiore impegno e alla massima disponibilità delle persone impegnate, anche attraverso turni di lavoro più disagiati.

Il Responsabile di servizio predisporrà apposite verifiche periodiche per eventuali aggiustamenti e/o regolazioni in itinere. Per le procedure e modalità di valutazione dei risultati conseguiti e di erogazione del premio si rinvia all'apposito regolamento che disciplina il sistema permanente di valutazione, come illustrato al punto precedente.

Punto 7.3 – Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati e al miglioramento dei servizi.

Fonte contrattuale: art. 15, comma 1 – lettera k), e art. 17, comma 2 – lettera g), del CCNL del 1.4.1999; art. 4, comma 3, del CCNL 05.10.2001.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, è stato quantizzato per un importo pari ad **€ 1.000,00** viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta. Tali risorse rappresentano somme presunte, in quanto trattasi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolte nell'ambito dei servizi competenti.

In particolare, viene costituito un fondo con una somma presunta di **€ 1.000,00**, finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori che sarà finanziata con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 12 – Destinazione incentivi per la corresponsione dei compensi professionali per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50.

Il presente articolo illustra i criteri generali concordati in Delegazione trattante per la corresponsione dei compensi professionali correlati allo svolgimento delle funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, che vengono erogati al personale incaricato allo svolgimento delle funzioni connesse all'esecuzione della singola opera o lavoro, servizio, fornitura e non più per la redazione del progetto (ex art, 93 comma 7-ter, del D.lgs. n. 163/2006.

Tali risorse rientrano tra gli incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1/04/1999 e la loro liquidazione è subordinata alla preventiva definizione dei criteri generali da concordare con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa decentrata ed alla successiva redazione di uno specifico regolamento comunale, in base alle disposizioni inserite nel nuovo comma 3, art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la nuova disciplina prevede che l'80% dell'apposito fondo, costituito ai sensi del comma 2 del predetto art. 113, viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento comunale, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

In ossequio alle richiamate disposizioni legislative, con il presente contratto decentrato integrativo sono stati fissati i criteri generali sulle modalità di ripartizione del fondo e si è preso atto che **nell'apposito regolamento comunale**, invece, dovranno essere:

- ⇒ stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare al fondo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara (il comma 1, art. 113, prevede, infatti, che il 2% sia la misura "massima");
- ⇒ recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto fondo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, con relativa indicazione dei pesi in percentuale di ciascuna delle attività elencate al comma 1, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto alla quota di fondo da ripartire;
- ⇒ stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Disposizione finale

Nel primo comma del presente articolo viene specificato che *"Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo."* Tale chiarimento si è reso necessario in quanto, come illustrato all'articolo 1 del presente accordo, la Delegazione trattante annualmente procede alla sottoscrizione di un contratto decentrato integrativo con il quale vengono disciplinate esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Olimpia Feliciello)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La relazione tecnico-finanziaria attiene alla stipula del contratto integrativo economico, con il quale si è proceduto alla programmazione contrattata delle risorse decentrate per l'anno 2017.

Si precisa che, nell'ambito della programmazione delle spese di personale inserite nel bilancio di previsione per l'anno 2017, non sono previsti effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa di seguito illustrato.

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse finanziarie disponibili in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti.

Con deliberazione n. 119 del 26.10.2017, la Giunta comunale ha proceduto alla formale costituzione *del Fondo per la contrattazione integrativa*.

Il presente modulo è articolato per Sezione. Ogni Sezione illustra le voci e i riferimenti normativi per la quantificazione dei costi della contrattazione decentrata, rispetto ai quali si dovrà procedere alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

1.1 – Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La costituzione del fondo delle **“risorse decentrate stabili”**, di cui al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, è stata effettuata mediante l'elaborazione di due tabelle che riportano dettagliatamente i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie nei fondi per la contrattazione decentrata, così distinte:

- 1. Tabella A - Risorse storiche consolidate.** Costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi. Nel primo prospetto vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999, relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e al biennio economico 1998/1999, che nel comparto Regioni – Enti locali rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Lo stesso è integrato dalla disciplina recata dalle risorse previste dai successivi contratti collettivi nazionali.
- 2. Tabella B - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.** Costituzione del fondo relativa ad alcune voci che, pur rientrando nel concetto di certezza e stabilità, in base al citato comma 2 dell'art. 31, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della **Tabella A**.

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'	
TOTALE TABELLA A	€ 246.013,70
TOTALE TABELLA B	€ 70.294,91
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 316.308,61

1.2 – Sezione II - Risorse variabili

La costituzione del fondo delle “risorse decentrate variabili” è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 15 del CCNL 01.04.1999, come integrato dal comma 3 dell’art. 31 del CCNL 22.01.2004, che prevede le fonti di finanziamento specificate nella successiva tabella.

- ⇒ **Tabella C**, recante la costituzione del fondo delle risorse variabili e rappresentano le risorse che il CCNL individua al fine di alimentare il fondo con risorse che non hanno le caratteristiche di certezza e stabilità per gli anni successivi.
- ⇒ **Tabella D**, la seconda parte del fondo delle risorse variabili per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella D, viene incrementata da eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, e prevede le fonti di finanziamento analiticamente indicate nell’ipotesi di accordo, cui si rinvia.

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA''	
TOTALE TABELLA C	€ 24.089,82
TOTALE TABELLA D	€ 1.000,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 25.089,82

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER L'ANNO 2017 ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	
RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 316.308,61
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 25.089,82
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 341.398,43

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del fondo

Prioritariamente il fondo delle risorse stabili viene ridotto degli oneri utilizzati per il finanziamento dei particolari profili professionali nel nuovo sistema di classificazione indicati dall’art. 7, commi 3 e 4, del CCNL 31.03.1999 e degli importi relativi al salario accessorio utilizzati con la CDI per l’anno 1999 per personale ATA trasferito nei ruoli dello Stato a partire dal 01.01.2000. Tale importo è così quantificato.

1. Finanziamento di particolari profili professionali nel nuovo sistema di classificazione - Fonte contrattuale: Art. 7, commi 3 e 4, del CCNL 31.03.1999. Parte delle risorse stabili sono destinate al finanziamento dei profili professionali della ex prima e seconda qualifica funzionale che vanno collocati nella ex terza q.f. e della ex quinta qualifica funzionale relativamente al personale dell’area di vigilanza da collocare nella ex sesta q.f., con attribuzione dei relativi incrementi tabellari, come di seguito determinate.	
TOTALE RISORSE	€ 3.859,98
2. Riduzione risorse stabili degli importi utilizzati con la CDI per l’anno 1999 e relativi al salario accessorio del personale ATA trasferito nei ruoli dello Stato a partire dal 01.01.2000. Tale importo è quantificato nella misura di seguito descritta.	
TOTALE RISORSE	€ 3.209,68

Successivamente si procede all’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come integrato e modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate nell’anno 2014 per effetto della disciplina innanzi indicata.

L'applicazione della predetta disciplina è stata effettuata in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 20 del 08/05/2015. Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014, sottoscritto nella Delegazione trattante del 18.12.2014, si rileva che le riduzioni operate in base alla disciplina innanzi richiamata sono state quantificate in **€ 43.894,19**.

Riduzione per effetto dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2016, si rileva che le riduzioni operate in base alla disciplina in parola richiamata sono state quantificate in **€ 17.726,30**.

Riduzione del fondo collegata alla disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016, già decurtato delle somme di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

Pertanto, con il presente C.D.I. è stata operata una riduzione del fondo per un importo pari a quello indicato nel prospetto, come di seguito indicato.

Fondo risorse decentrate stabili anno 2017	€ 316.308,61
<i>Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili per il trasferimento del personale ATA</i>	€ 3.209,68
<i>Finanziamento di particolari profili professionali nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 7 del CCNL del 31/03/1999</i>	€ 3.859,98
<i>Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013</i>	€ 43.894,19
RISORSE DECENTRATE STABILI RIDETERMINATO	€ 265.344,76
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 25.089,82
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 290.434,58
<i>Riduzione ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017</i>	€ 1.990,13
FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE	€ 288.444,45

1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione riporta la sintesi del fondo delle risorse decentrate sottoposta alla certificazione del Revisore dei conti, elaborata sulla base dei dati riportati nelle sezioni precedenti

.MPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER L'ANNO 2017 ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	
<i>Risorse decentrate stabili</i>	€ 265.344,76
<i>Risorse decentrate variabili</i>	€ 25.089,82
<i>Riduzione ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017</i>	€ 1.990,13
FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE	€ 288.444,45

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- > la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto. (*Contabilità di costituzione del Fondo al "lordo"*);
- > la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse. (*Contabilità di costituzione del Fondo al "netto"*)

Atteso che, come precisato dalla Circolare n. 25/2012, entrambe le modalità risultano corrette ed ossequiose dei disposti contrattuali e normativi, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Questo modulo illustra la programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo economico*, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo.

Come nel caso della costituzione del Fondo, anche questo modulo è articolato per Sezione. Ogni sezione illustra le modalità di utilizzo del fondo dal punto di vista economico, in termini di correttezza della quantificazione delle somme destinate al finanziamento degli istituti contrattuali, e giuridico, in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello.

2.1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Come specificato alla **Sezione V del Modulo I**, il presente accordo ha utilizzato la contabilità di costituzione del fondo considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso e, cioè, le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell'indennità di comparto. Tali risorse vengono prelevate dalle disponibilità del fondo, come di seguito determinate.

1. Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2016. – Fonte contrattuale: Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili", come di seguito determinate:

TOTALE COMPLESSIVO	€ 168.183,64
2. Fondo per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2017. - Fonte contrattuale: Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.	
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la	

disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004, per un importo complessivo di:

€ 30.333,76

2.2 – Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vengono riportate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione. L'attività negoziale ha trattato esclusivamente la determinazione delle risorse destinate all'organizzazione del lavoro e alla produttività e al miglioramento dei servizi.

1. – Indennità di turnazione

Fonte contrattuale: art. 22 del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

Fondo destinato al personale turnista per il finanziamento di una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammonta ad **€ 30.000,00**.

2. – Indennità di reperibilità

Fonte contrattuale: art. 23 del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

Fondo destinato a remunerare la reperibilità degli addetti al Servizio di Stato Civile e controllo accesso alla casa comunale.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammonta ad **€ 5.500,00**.

3. – Indennità Maneggio valori

Fonte contrattuale: art. 36 del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammonta ad **€ 1.380,00**.

4. – Indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno

Fonte contrattuale: art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 e art. 17, comma 2 - lettera d), del CCNL 01.04.1999

L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno è rispettivamente corrisposta al personale che svolge parte della prestazione in tale articolazione oraria.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammonta ad **€ 3.200,00**.

5. – Fondo per compensare l'esercizio di specifiche responsabilità

Fonte contrattuale: art. 17, comma 2 - lettera f), del CCNL 01.04.1999

L'indennità in esame introdotta dall'art. 36 del CCNL 22.01.2004 all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 è finalizzata a compensare specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni al personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammonta ad **€ 2.000,00**.

6. – Fondo per compensare l'esercizio di compiti e funzioni di particolare responsabilità

Fonte contrattuale: art. 17, comma 2 - lettera i), del CCNL 01.04.1999

L'indennità in esame introdotta dall'art. 36 del CCNL 22.01.2004 all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999 è finalizzata a compensare specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni al personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammonta ad € 2.000,00.

7. – Fondo destinato alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi

Fonte contrattuale: art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/04/99, art. 37 del CCNL 22.01.2004

Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi sono determinate per differenza tra il totale delle risorse complessive di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 e gli altri fondi destinati a remunerare gli istituti contrattuali, compresi quelli indicati nella **Sezione I**, come previsto dall'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 e dai successivi contratti nazionali di lavoro. Per l'anno 2016 tale fondo è quantificato in € 39.847,05, che viene utilizzato in base alla disciplina indicata dallo stesso CDI.

La contrattazione decentrata ha previsto la costituzione di un fondo di € 5.000,00, destinato al finanziamento di progetti obiettivi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della produttività del Servizio di Polizia Locale, secondo la disciplina prevista dall'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, mediante finanziamento delle quote correlate alle maggiori entrate dei proventi delle sanzioni per violazioni previste dall'art. 208 – Codice della strada.

8. – Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati e al miglioramento dei servizi.

Fonte contrattuale: art. 15, comma 1 – lettera k), e art. 17, comma 2 – lettera g), del CCNL del 1.4.1999; art. 4, comma 3, del CCNL 05.10.2001.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi è costituito dalle risorse non gravanti sul fondo delle risorse decentrate ma su appositi interventi del bilancio di previsione.

Viene costituito un fondo di € 1.000,00 mediante finanziamento di una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori, in attuazione dell'art. 54 del CCNL 14.09.2000.

Tali risorse rappresentano somme presunte, in quanto trattasi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolte nell'ambito dei servizi competenti. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, gli importi destinati ai compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.

2.3 – Sezione III – (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse che la Delegazione trattante ha rinviato ad un successivo atto negoziale per la regolamentazione di specifici istituti.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Di seguito si riporta la sintesi della definizione degli importi destinati al finanziamento degli istituti contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa.

	<i>Sezione 1 – Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate al 31.12.2016</i>	€ 168.183,64
	<i>Sezione 1 – Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto</i>	€ 30.333,76
a)	<i>Sezione 2.1 - Totale destinazioni non regolate dal presente contratto integrativo</i>	€ 198.517,40
	<i>Sezione 2 - Finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro</i>	€ 44.080,00
	<i>Sezione 2 - Fondo destinato alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi</i>	€ 39.847,05
	<i>Sezione 2 - Fondo destinato alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi del Servizio di Polizia Locale</i>	€ 5.000,00
	<i>Sezione 2 - Fondo per la produttività individuale correlato alla notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria</i>	€ 1.000,00
b)	<i>Sezione 2.2 - Totale destinazioni regolate dal presente contratto integrativo</i>	€ 89.927,05
c)	<i>Sezione 2.3 - Totale destinazioni ancora da regolare</i>	€ 0,00
d)	<i>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016</i>	€ 288.444,45

2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse temporaneamente all'esterno del fondo, come risultanti dal Modulo I – Sezione V. A tale riguardo, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione richiesta al Revisore dei Conti, si attesta che il presente contratto contiene il rispetto di tre vincoli di carattere generale, richiesti dalla normativa contrattuale e legislativa, come di seguito si descrive:

1. la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, quali il finanziamento delle p.e.o. già effettuate negli anni precedenti e l'indennità di comparto è garantita con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, come illustrato nel presente **Modulo alla Sezione I – 1.1**, che offre la necessaria disponibilità. Infatti, data la costituzione del fondo risorse stabili per un importo di **€ 265.344,76**, si rileva che gli importi necessari al finanziamento degli istituti stabili, pari ad **€ 198.517,40**, sono sufficienti a garantire la copertura delle voci innanzi descritte. Le relative economie sono state utilizzate per incrementare le risorse destinate al finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro, di cui alla lettera d) e i) del comma 2 dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999.
2. le indennità correlate all'organizzazione del lavoro, quali: turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, disagio, responsabilità, sono stati attribuiti nel pieno rispetto della normativa contrattuale di primo livello e previa verifica in ordine al possesso degli specifici requisiti richiesti dal personale avente diritto.
3. la corresponsione degli incentivi correlati alla produttività e al miglioramento dei servizi viene

effettuata nel rispetto dei principi di merito e di selettività introdotti dal D.lgs. n. 150/2009 e come disciplinato dal vigente regolamento recante il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati per il personale non dirigenziale.

4.

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO NELL'ANNO PRECEDENTE.

Nel presente Modulo viene riportato lo schema, meramente ricognitivo delle voci illustrate nei due moduli precedenti (**Modulo I - Costituzione del Fondo** e **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo**). Lo schema è completato dalle voci del Fondo relative all'anno 2016 e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro, per consentire all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste.

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'	Anno 2016	Anno 2017	Variazione
<i>TOTALE TABELLA A</i>	€ 246.013,70	€ 246.013,70	
<i>TOTALE TABELLA B</i>	€ 66.952,58	€ 70.294,91	Variazione in aumento per recupero risorse RIA del personale cessato
<i>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI</i>	€ 312.966,28	€ 316.308,61	

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'	Anno 2016	Anno 2017	Variazione
<i>RISORSE VARIABILI</i>	€ 33.256,90	€ 24.089,82	Variazione per riduzione della percentuale dell'1,2 ex art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999
<i>RISORSE VARIABILI A DESTINAZIONE VINCOLATA</i>	€ 11.000,00	€ 1.000,00	Variazione per eliminazione risorse ICI
<i>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</i>	€ 44.256,90	€ 25.089,82	

FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	Anno 2016	Anno 2017
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI</i>	€ 312.966,28	€ 316.308,61
<i>Riduzione Risorse stabili</i>	€ 7.069,66	€ 7.069,66
<i>Riduzione ex art. 1, comma 456, legge n. 147/2013</i>	€ 43.894,19	€ 43.894,19
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI</i>	€ 262.002,43	€ 265.344,76
<i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI</i>	€ 44.256,90	€ 25.089,82
<i>TOTALE RISORSE DECENTRATE</i>	€ 306.259,33	€ 290.434,58
<i>Riduzione ex art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015</i>	€ 17.726,30	€ 17.726,30
<i>Riduzione ex art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017</i>		€ 1.990,13
<i>FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CDI</i>	€ 288.533,03	€ 288.444,45

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Il presente Modulo illustra il rispetto dei “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità che non possono essere superiori alle relative “risorse stabili”, le risorse variabili e tutte quelle risorse con vincolo di destinazione, come quelle integrate ai sensi del comma 1, lettera k). Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione (**Sezione I**), che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo (**Sezione II**). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (**Sezione III**).

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Questa sezione illustra la struttura del sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente **Modulo II**.

Atteso che la determinazione del fondo anno 2017 è stata quantificata in un importo di **€ 288.444,45**, come risulta dalla **Sezione IV del Modulo II**, si specifica che tali risorse trovano copertura nei diversi capitoli di bilancio all’intervento 01 relativo alla spesa del personale del bilancio di previsione 2017, come illustrato nel seguente prospetto.

Istituti contrattuali	Fondi assegnati	Capitolo	Note
Progressione economica orizzontale	€ 168.183,64	1021 1013 1081 1261	Le risorse per il finanziamento della progressione economica orizzontale è già consolidata sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale
Indennità di comparto	€ 30.333,76	1021 1013 1081 1261	Le risorse per il finanziamento dell’indennità di comparto è già consolidata sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale
Organizzazione del lavoro Lettera d) e i)	€ 44.080,00	2164	
Produttività individuale e collettiva – lettera a)	€ 39.847,05	2164	
Fondo art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 1.000,00	2164	
Produttività art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999	€ 5.000,00	2164	
Fondo lavoro straordinario	€ 7.303,24	2165	

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa sezione illustra il rispetto del limite di spesa delle somme rese disponibili nel Fondo costituito nell'anno 2015. Come si rileva dal **Modulo III**, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 presentava le disponibilità come riportate nel seguente prospetto, recante il finanziamento dei vari istituti contrattuali per l'anno 2016, con corrispondenti economie risultanti dai capitoli di bilancio di riferimento.

Istituti contrattuali	Fondi assegnati	Spesa sostenuta	Economie
a) Fondo lavoro straordinario	€ 7.303,24	€ 7.206,30	€ 96,94
b) Progressione economica orizzontale	€ 174.369,54	€ 174.369,54	€ 0,00
c) Indennità di comparto	€ 31.616,16	€ 31.616,16	€ 0,00
d) Organizzazione del lavoro	€ 42.430,00	€ 35.345,12	€ 7.084,88
e) Produttività individuale e collettiva	€ 24.117,33		
Produttività art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999	€ 5.000,00		
Produttività art. 59 del D.lgs. n. 446/97	€ 5.000,00		
Fondo art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 1.000,00		

Si evidenzia che nelle economie del fondo 2016 non sono state considerate le economie relative alla produttività individuale e agli incentivi di cui all'art. 17, comma 2 - lettera g), in quanto trattasi di somme correlate alla corresponsione della produttività (Parere ARAN RAL_1826 del 03.03.2016).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

Le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al fondo dell'anno 2017 trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come illustrati in dettaglio nella **Sezione I** del presente **Modulo**.

Si precisa che le risorse relative al finanziamento degli incentivi per recupero evasione ICI saranno rese disponibili solo a seguito accertamento in merito all'effettivo incasso.

Il Responsabile del Servizio Finanziario